



LE AZIENDE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO HANNO L'OBBLIGO DI ADDESTRARE TUTTE LE FIGURE PRESENTI IN AZIENDA, DAI LAVORATORI A TUTTI GLI ADDETTI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) (il SSP è quella squadra, organizzata dal Datore di Lavoro per obbligo normativo, incaricata alla gestione delle emergenze aziendali ed all'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro all'interno dell'azienda)

I CORSI PRINCIPALI SONO:

- **PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):**
- **DI FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI**
- **PER PREPOSTI**
- **PER DIRIGENTI**
- **PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**
- **PER ADDETTO ANTINCENDIO**
- **PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO**

Ricordiamo che questi sono i principali corsi che impone il Testo Unico D.Lgs. 81/08, ciò non toglie che esistono anche altri corsi che possono diventare obbligatori a seconda della tipologia e della realtà aziendale (corso per montaggio/smontaggio ponteggi, corso per alimentaristi in sostituzione dei libretti sanitari, corso per l'utilizzo di dispositivi di protezione anticaduta, ecc)

I corsi sopra indicati risultano diversi per programma e durata a seconda della realtà aziendale. Con la presente informativa, pertanto, si vuole dare un aiuto alle aziende per aiutarle ad identificare il proprio gruppo di appartenenza in relazione al corso prescelto in modo schematico e semplice.

I NOSTRI CONSULENTI SONO COMUNQUE SEMPRE A DISPOSIZIONE PER ASSISTervi E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI ATTUERANNO UN CONTROLLO PER GARANTIRVI LA CLASSIFICAZIONE CORRETTA DELLA VS AZIENDA.

ALCUNI CORSI POSSONO PERMETTERE L'ESONERO AD ALTRI. CHIEDI AI NOSTRI!!! VI SAPRANNO DIRE SE LA VOSTRA FORMAZIONE PREGRESSA RISULTA ANCORA VALIDA E SE PERMETTE L'ESONERO A PARTE DI ALCUNI CORSI.

I CORSI RIMARRANNO SEMPRE VALIDI ANCHE IN CASO DI CAMBIO AZIENDA (SE APPARTENENTE ALLO STESSO GRUPPO DI APPARTENENZA)

**CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
SVOLTO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (G.U. 8 del 11.01.12 Acc. S.R. 21.12.11)**

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
BASSO RISCHIO	16 ORE	5 ANNI	6 ORE
MEDIO RISCHIO	32 ORE	5 ANNI	10 ORE
ALTO RISCHIO	48 ORE	5 ANNI	14 ORE

- Corsi di 16 ore attuati ai sensi del DM 16.01.1997: aggiornamento entro il 11.01.2017.
- Esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 (comunicazione dell'assunzione di incarico di RSPP da parte del Datore di Lavoro ad Asl ed Ispettorato del Lavoro entro il 31.12.1996): devono aver attuato l'aggiornamento entro il 11.01.2014 caso contrario dovranno ripetere l'intero corso.
- Per l'identificazione del livello di rischio della propria azienda consultare le pagine 5, 6 della presente informativa.
- Il Datore di Lavoro, la cui attività rientra nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, può partecipare al modulo relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso (se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione)
- Il datore di lavoro, la cui attività rientra nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello medio o alto.

**CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO (G.U. 193 del 19.08.16 Acc. S.R. 07.07.16)**

Il corso viene diviso su 3 moduli base per un totale di 100 ore.

Modulo	Ore del corso
MODULO A	28 ORE
MODULO B comune	48 ORE
MODULO C	24 ORE
TOTALE	100 ORE

Per quattro settori il modulo B deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione:

Modulo	Riferimento codice Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria	Ore del corso
Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca	A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ORE
Modulo B-SP2 Cave – Costruzioni	B – Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni	16 ORE
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ORE
Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico	C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ORE

Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
5 ANNI dalla conclusione del modulo B comune	40 ORE

- La formazione dell'aggiornamento può essere anche distribuita sui 5 anni.
- L'addetto deve dimostrare in qualsiasi momento di aver attuato 40 ore nei 5 anni precedenti.

**CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI (G.U. 8 del 11.01.12 Acc. S.R. 21.12.11)**

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
BASSO RISCHIO	8 ORE (4 generali + 4 specifiche) + eventuali attività di addestramento	5 ANNI	6 ORE
MEDIO RISCHIO	12 ORE (4 generali + 8 specifiche) + eventuali attività di addestramento	5 ANNI	6 ORE
ALTO RISCHIO	16 ORE (4 generali + 12 specifiche) + eventuali attività di addestramento	5 ANNI	6 ORE

- **Risulta valida la formazione pregressa a condizione che sia attuata in accordo con gli organismi paritetici e completa di tutti i rischi aziendali (bisogna valutare caso per caso). Gli stessi dovranno attuare l'aggiornamento dopo 5 anni dall'ultima formazione. Chi l'ha effettuata prima del 11.01.2007 ha tempo fino al 11.01.2013 per fare l'aggiornamento. I clienti che hanno attuato il corso con il nostro studio da marzo 2007 risultano già in nota nei nostri scadenziari per ricordar loro l'aggiornamento in prossimità della scadenza.**
- **Per l'identificazione del livello di rischio della propria azienda consultare le pagine 6, 6 della presente informativa.**
- **I lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il corso basso, a prescindere dal settore di appartenenza. (Impiegate, ecc)**
- **Tempo per attuare la formazione dei neoassunti: 60 giorni dall'assunzione.**

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (G.U. 8 del 11.01.12 Acc. S.R. 21.12.11)

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
TUTTE	MINIMO 16 ORE	5 ANNI	6 ORE

**CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI (G.U. 8 del 11.01.12 Acc. S.R. 21.12.11)**

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
BASSO RISCHIO	16 ORE (8 ore formazione lavoratori + 8 ore formazione particolare di preposto)	5 ANNI	6 ORE
MEDIO RISCHIO	20 ORE (12 ore formazione lavoratori + 8 ore formazione particolare di preposto)	5 ANNI	6 ORE
ALTO RISCHIO	24 ORE (16 ore formazione lavoratori + 8 ore formazione particolare di preposto)	5 ANNI	6 ORE

- **Risulta valida la formazione pregressa attuata in accordo con gli organismi paritetici. Gli stessi dovranno attuare l'aggiornamento dopo 5 anni dall'ultima formazione. Chi l'ha effettuata prima del 11.01.2007 ha tempo fino al 11.01.2013 per fare l'aggiornamento. I clienti che hanno attuato il corso con il nostro studio da marzo 2007 risultano già in nota nei nostri scadenziari per ricordar loro l'aggiornamento in prossimità della scadenza.**
- **Per l'identificazione del livello di rischio della propria azienda consultare le pagine 5, 6 della presente informativa.**
- **Novità:** la normativa ha modificato l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Il nuovo comma 7-ter stabilisce che *“per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*.
Se il vostro corso è stato attuato prima del 21.12.2021 e la vostra scadenza era prevista dopo il 21.12.2023, allora la scadenza sarà anticipata a tale data. In tutti i casi la nuova scadenza è biennale. Contenuto del corso: è previsto un aggiornamento dell'accordo stato regioni ma fino ad allora il contenuto rispetterà le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni 21.12.2011



TABELLE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA PROPRIA AZIENDA IN RIFERIMENTO AL PROPRIO CODICE ATECO:

Controllate il proprio codice ATECO 2007, acquisite le prime 2 cifre e verificate in quale tabella sono riportate le stesse.

RISCHIO BASSO

ATECO 2002	ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI



RISCHIO MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA	
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE	

RISCHIO ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	
Altre industrie estrattive	CB	08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI	
Tessili, Abbigliamento	DB	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO	
Conciarie, Cuoi	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI	
Legno	DD	14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	
Carta, editoria, stampa	DE	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI;	
Minerali non metalliferi	DI	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	
Autoveicoli	DM	27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	
Mobili	DN	29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
		33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, E INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	
Smaltimento rifiuti	O	38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	
Industria chimica, Fibre	DG	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	
Gomma, Plastica	DH	22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	
Sanità	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA	
Assistenza sociale residenziale (85.31)		87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	

**CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano da i 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
FINO A 50 LAV.	MINIMO 32 ORE	1 ANNO	4 ORE
OLTRE I 50 LAV.	MINIMO 32 ORE	1 ANNO	8 ORE

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO (D.M. 10.03.98)

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
BASSO RISCHIO DI INCENDIO	4 ORE	Da programmare all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/08	
MEDIO RISCHIO DI INCENDIO	8 ORE + in pochi casi attestazione di idoneità tecnica da parte dei VV.F.		
ALTO RISCHIO DI INCENDIO	16 ORE + Attestazione di idoneità tecnica da parte dei VV.F.		

- **Il numero di addetti necessari dipende dalla dimensione e dalle caratteristiche organizzative dell'azienda (un autotrasportatore o un'azienda che lavora a turni è diversa da un ufficio). Solitamente si consiglia di nominare un minimo di 2 persone e si conta circa 1-2 addetti ogni 10 lavoratori.**
- **Indicativamente risultano a MEDIO rischio le attività soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - ex Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)) ovvero soggette al sopralluogo dei Vigili del Fuoco, le restanti sono a BASSO rischio. Ad ALTO rischio sono solo alcune attività particolari.**

Nello specifico la normativa classifica:

BASSO RISCHIO:

Allegato I – DM 10.03.1998

A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Allegato IX – DM 10.03.1998

9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.



MEDIO RISCHIO:

Allegato I – DM 10.03.1998

B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

Allegato IX – DM 10.03.1998

9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

ALTO RISCHIO:

Allegato I – DM 10.03.1998

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Allegato IX – DM 10.03.1998

9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
- h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

D.M. 29.03.2013 (G.U. n. 86 del 12.04.2013)

La presente norma ha imposto il corso ad Elevato Rischio + Abilitazione idoneità tecnica presso i Vigili del fuoco (L. 609/96) per gli alberghi con oltre i 100 posti letto.

**LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA SCIA SONO QUELLE AZIENDE CHE RIENTRANO IN UNA O PIU' CATEGORIE DEL DPR 151/11 (CHE HA ABROGATO E SOSTITUITO IL DM 16.02.1982 CITATO NEL DM 10.03.1998) E CIOE':**

- **Attività 1** : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h
- **Attività 2** : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- **Attività 3** : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
 - compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³;
 - disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
- **Attività 4** : Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
 - compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³;
 - disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³;
- **Attività 5** : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³
- **Attività 6** : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- **Attività 7** : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
- **Attività 8** : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
- **Attività 9** : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
- **Attività 10** : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³
- **Attività 11** : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³
- **Attività 12** : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³
- **Attività 13** : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
 - Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
 - Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
- **Attività 14** : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
- **Attività 15** : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³
- **Attività 16** : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³
- **Attività 17** : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
- **Attività 18** : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;
- **Attività 19** : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
- **Attività 20** : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici



- **Attività 21** : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
- **Attività 22** : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
- **Attività 23** : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
- **Attività 24** : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
- **Attività 25** : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
- **Attività 26** : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
- **Attività 27** : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- **Attività 28** : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- **Attività 29** : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
- **Attività 30** : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
- **Attività 31** : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
- **Attività 32** : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
- **Attività 33** : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000kg
- **Attività 34** : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- **Attività 35** : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- **Attività 36** : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
- **Attività 37** : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- **Attività 38** : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- **Attività 39** : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
- **Attività 40** : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
- **Attività 41** : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
- **Attività 42** : Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²
- **Attività 43** : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
- **Attività 44** : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- **Attività 45** : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
- **Attività 46** : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg



- **Attività 47** : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
- **Attività 48** : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³
- **Attività 49** : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
- **Attività 50** : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
- **Attività 51** : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
- **Attività 52** : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
- **Attività 53** : Officine per la riparazione di:
 - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;
 - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m²;
- **Attività 54** : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
- **Attività 55** : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²
- **Attività 56** : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
- **Attività 57** : Cementifici con oltre 25 addetti
- **Attività 58** : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
- **Attività 59** : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)
- **Attività 60** : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione
- **Attività 61** : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
- **Attività 62** : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
 - impianti nucleari;
 - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
 - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
 - impianti per la separazione degli isotopi;
 - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
 - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
- **Attività 63** : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
- **Attività 64** : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
- **Attività 65** : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- **Attività 66** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- **Attività 67** : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
- **Attività 68** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;



Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

- **Attività 69** : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- **Attività 70** : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
- **Attività 71** : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- **Attività 72** : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
- **Attività 73** : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
- **Attività 74** : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
- **Attività 75** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m²
- **Attività 76** : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti
- **Attività 77** : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
- **Attività 78** : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
- **Attività 79** : Interporti con superficie superiore a 20.000 m²
- **Attività 80** : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE DEVONO ANCHE OTTENERE UN ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO.

ALLEGATO X - D.M. 10.03.1998

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m² ;
- h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5.000 m² e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.



**ATTENZIONE!!! DECRETO GIA' PUBBLICATO MA NON ANCORA IN VIGORE
DECRETO 2 SETTEMBRE 2021
NUOVE REGOLE PER CORSI ANTINCENDIO E PIANI DI EMERGENZA NELLE AZIENDE**

DATE IMPORTANTI:

Entrata in vigore	04.10.2022
Data fino a quando possono essere svolti i corsi ai sensi del DM 10.03.1998	04.04.2023
Data entro il quale è necessario attuare l'aggiornamento per chi ha partecipato a formazione o aggiornamento prima del 04.10.2017	04.10.2023
Data entro il quale è necessario attuare l'aggiornamento per chi ha partecipato a formazione o aggiornamento dopo il 04.10.2017	5 anni dall'ultima formazione o aggiornamento

CORSI ANTINCENDIO:

Livello	Descrizione	Ore del corso nuovo	Ore del corso di aggiornamento
LIVELLO 1 (ex Basso Rischio)	<ul style="list-style-type: none">Attività diverse da livello 2 e livello 3 con scarsa probabilità di sviluppo di focolai e non sussiste probabilità di propagazione delle fiamme	4 ore (2 teoria + 2 pratiche)	2 ore pratiche ogni 5 anni
LIVELLO 2 (ex Medio Rischio)	<ul style="list-style-type: none">Attività soggette al controllo dei vigili del fuoco (SCIA ex CPI)Cantieri ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere esclusi quelli interamente all'aperto.	8 ore (5 teoria + 3 pratiche)	5 ore (2 teoria + 3 pratiche) ogni 5 anni
LIVELLO 3 (ex Alto Rischio)	<ul style="list-style-type: none">Attività a maggior rischio come da elenco sottostante	16 ore (12 teoria + 4 pratiche)	8 ore (5 teoria + 3 pratiche) ogni 5 anni

Attività appartenenti al livello 3:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, averne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



Attività nelle quali è fatto obbligo che gli addetti antincendio, oltre alla formazione, conseguano anche l'attestato di idoneità tecnica:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all' articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;
- p) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell' articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

PIANO DI EMERGENZA

DOVE VIGE L'OBBLIGO:

- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (NB lavoratori, non dipendenti)
- Luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F. (SCIA ex CPI)
- NOVITÀ: luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

SEMPLIFICAZIONI:

Per gli esercizi aperti al pubblico ove:

1. Sono occupati meno di 10 lavoratori
2. Vi è la presenza contemporanea di più di 50 persone
3. Non sono soggetti al controllo dei VV.F. (SCIA ex CPI)

è possibile predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dal decreto.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE:

Il Datore di Lavoro deve dare informazione e formazione ai lavori sempre.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite cartellonistica, ad avvisi scritti che riportano le azioni essenziali da attuare in caso di allarme, ad eventuali planimetrie indicanti le vie di esodo.

Nelle attività dove vige l'obbligo del piano di emergenza è necessario esporre planimetrie di evacuazione ed attuare prova di evacuazione annuale. Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni bisogna almeno percorrere le vie di fuga ed identificare la dislocazione di porte resistenti al fuoco, dispositivi di allarme ed attrezzature di estinzione.



CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/03)

Attività	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
GRUPPO A	16 ORE	3 ANNI	6 ORE
GRUPPO B	12 ORE	3 ANNI	4 ORE
GRUPPO C	12 ORE	3 ANNI	4 ORE

➤ Il numero di addetti necessari dipende dalla dimensione e dalle caratteristiche organizzative dell'azienda (un autotrasportatore o un'azienda che lavora a turni è diversa da un ufficio). Solitamente si consiglia di nominare un minimo di 2 persone e si conta circa 1-2 addetti ogni 10 lavoratori.

➤ I Gruppi vengono così classificati:

n° lavoratori totali	1-2	GRUPPO C		
	3-5	GRUPPO B		
	6 e oltre	Quanti con indice di inabilità permanente superiore a 4 ?	1-5	GRUPPO B
			6 e oltre	GRUPPO A II

Se l'azienda fa parte del comparto **AGRICOLTURA** si valuta il n° lavoratori occupati a *tempo indeterminato* e se sono:

1-2	GRUPPO C
3-5	GRUPPO B
6 e oltre	GRUPPO A III

Si classifica direttamente come **Gruppo A I** le aziende che rientrano a **MAGGIO RISCHIO** e cioè:

- ✓ aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
- ✓ centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- ✓ aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25/11/96, n. 624
- ✓ lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320
- ✓ aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

Come ottengo l'indice di inabilità permanente?

È necessario reperire la voce/gruppo di tariffa INAIL (che è un codice di 4 cifre) dei singoli lavoratori. In azienda ci possono essere più codici di tariffa a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori (impiegato, muratore, idraulico, ecc) e può essere persino diviso in percentuali su ogni addetto (esempio: 80% muratore 20% impiegato).

La voce di tariffa è quella indicata nel "modulo per la dichiarazione delle retribuzioni" inviato dall'Inail ad ogni azienda per l'autoliquidazione dei premi (nella figura di esempio, il numero di quattro cifre da comunicare è all'interno del campo 9 cerchiato in verde).



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
(escluse le retribuzioni dagli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano)

ANNO: 1 CODICE DITTA: 2 C. C.: 3 CODICE FISCALE: 4

RAGIONE SOCIALE: 5 SEDE INAIL: 6

POSIZIONE ASS. TERRITORIALE: 7 C. C.: 8 VOCE DI TARIFFA: 9

GEST. INQ. SI/ASB DAL (gg/mm) AL (gg/mm)

10 11 12 / 13 /

POSIZIONE ASS. TERRITORIALE: 47 C. C.: 48 VOCE DI TARIFFA: 49

GEST. INQ. SI/ASB DAL (gg/mm) AL (gg/mm)

50 51 52 / 53 /

RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (Includere quote dei soci e familiari non artigiani, nonché quote delle cooperative sociali del gruppo)

A 14

QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI già incluse in A

B 15

RETRIBUZIONI SPECIFICHE SI/ASB già incluse in A

C 16

segnare esclusivamente lungo la linea tratteggiata

RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO TIPO di sconto

RETRIBUZIONI COMPLESSIVE (Includere quote dei soci e familiari non artigiani, nonché quote delle cooperative sociali del gruppo)

A 54

QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI già incluse in A

B 55

RETRIBUZIONI SPECIFICHE SI/ASB già incluse in A

C 56

segnare esclusivamente lungo la linea tratteggiata

RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO TIPO di sconto

Ottenuto i codici è necessario verificare l'indice di inabilità permanente visionando la tabella fornita da Ministero del Lavoro (riportata qui di seguito) e classificare l'azienda seguendo la procedura precedentemente descritta.

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*)

tipo di conseguenza: inabilità permanente

Codici di Tariffa INAIL	Indice	Codici di Tariffa INAIL	Indice
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 Metalmeccanica	4,48
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41	6300 Macchine	3,32
1400 Produzione di alimenti	3,57	6400 Mezzi di trasporto	3,91
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76	6500 Strumenti e apparecchi	1,57
2200 Carta e poligrafia	2,73	7100 Geologia e mineraria	8,40
2300 Pelli e cuoi	2,97	7200 Lavorazione delle rocce	6,55
3100 Costruzioni edili	8,60	7300 Lavorazione del vetro	4,65
3200 Costruzioni idrauliche	9,12	8100 Lavorazioni tessili	2,40
3300 Strade e ferrovie	7,55	8200 Confezioni	1,40
3400 Linee e condotte urbane	9,67	9100 Trasporti	4,93
3500 Fondazioni speciali	12,39	9200 Facchinaggio	15,99
3600 Impianti	5,43	9300 Magazzini	3,32
4100 Energia elettrica	2,20	0100 Attività commerciali	2,36
4200 Comunicazioni	2,07	0200 Turismo e ristorazione	2,54
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16	0300 Sanità e servizi sociali	1,28
4400 Impianti acqua e vapore	4,11	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
5100 Prima lavorazione legname	7,95	0500 Cinema e spettacoli	2,94
5200 Falegnameria e restauro	7,18	0600 Istruzione e ricerca	1,11
5300 Materiali affini al legno	5,02	0700 Uffici e altre attività	0,72
6100 Metallurgia	5,74		

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

**CORSI DI ABILITAZIONE PER L'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
(G.U. 60 del 12.03.12 Acc. S.R. 22.02.12)**

Attrezzatura	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI che operano su stabilizzatori	8 ORE (4 teoria + 4 pratica)	5 ANNI	4 ORE
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI che operano senza stabilizzatori	8 ORE (4 teoria + 4 pratica)		
TUTTI E DUE I TIPI DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
GRU PER AUTOCARRO	12 ORE (4 teoria + 8 pratica)		
GRU A TORRE con rotazione in basso	12 ORE (8 teoria + 4 pratica)		
GRU A TORRE con rotazione in alto	12 ORE (8 teoria + 4 pratica)		
TUTTI I DUE TIPI DI GRU A TORRE	14 ORE (8 teoria + 6 pratica)		
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI	12 ORE (8 teoria + 4 pratica)		
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO	12 ORE (8 teoria + 4 pratica)		
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI	12 ORE (8 teoria + 4 pratica)		
TUTTI I TRE TIPI DI CARRELLI	16 ORE (8 teoria + 8 pratica)		
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO	14 ORE (7 teoria + 7 pratica)		
GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO E BRANDEGGIANTE	22 ORE (di cui 14 ore sopra + 8 ore (4 teoria + 4 pratica))		
TRATTORI A RUOTE	7 ORE (3 teoria + 5 pratica)		
TRATTORI A CINGOLO	7 ORE (3 teoria + 5 pratica)		
ESCAVATORI IDRAULICI	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
ESCAVATORI A FUNE	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
CARICATORI FRONTALI	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
TERNE	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
AUTORIBALTABILI A CINGOLI	10 ORE (4 teoria + 6 pratica)		
ESCAVATORI IDRAULICI + CARICATORI FRONTALI + TERNE	16 ORE (4 teoria + 12 pratica)		
POMPE PER CALCESTRUZZO	14 ORE (7 teoria + 7 pratica)		

- I corsi sono entrati in vigore il 12 marzo 2013 ed i lavoratori, che a tale data erano incaricati all'uso di tali apparecchiature, avevano l'obbligo di attuare la formazione entro il 12 marzo 2015.
- Risulta valida la formazione pregressa:
 - **Corsi con durata non inferiore a quella prevista con modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento:** dovranno attuare l'aggiornamento dopo 5 anni dalla verifica finale di apprendimento
 - **Corsi con durata inferiore a quella prevista con modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento:** dovevano attuare l'aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2015 ed i successivi aggiornamenti quinquennali verranno calcolati dalla data della formazione di integrazione.
 - **Corsi di qualsiasi durata senza verifica di apprendimento:** dovevano attuare l'aggiornamento di 4 ore con una verifica di apprendimento entro il 12 marzo 2015 ed i successivi aggiornamenti quinquennali verranno calcolati dalla data della verifica di apprendimento.
 - **I lavoratori nel settore agricolo** che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni, dovevano attuare l'aggiornamento entro il 12 marzo 2017.

Aggiornamento: Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015. (Legge n. 98 del 9 agosto 2013, S.O. 63/L G.U. 194 del 20.08.2013).



**CORSI POSA SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONE CANTIERI STRADALI IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE (G.U. 67 del 20.03.13 D.I. 04.03.13)**

Incaricato	Ore del corso	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
OPERATORI	8 ORE	4 ANNI	MINIMO 3 ORE
PREPOSTI	12 ORE	4 ANNI	MINIMO 3 ORE

- I lavoratori che al 20 aprile 2013 operavano già nel settore da almeno 12 mesi, dovevano attuare l'aggiornamento entro il 20 aprile 2015 restando esonerati dal corso di formazione completo.